



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 295 del 21/11/2025**

Oggetto: Esecuzione provvisoria del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro n. 4332/2025 pubblicata il 16/10/2025 nel giudizio per il riconoscimento di mansioni superiori R.G.L. 4327/2024 promosso dal dipendente V. M. , con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere al ricorrente all'esito del proponendo giudizio di appello avverso la predetta statuizione.

1. L'Ufficio Legale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n. 5886 del 20.11.2025, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:
2. Con ricorso notificato il 12/04/2024 il dipendente V. M. , già inquadrato al 3° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al livello 5° o, in subordine al livello 4° del CCNL di settore da gennaio 2017, o da diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato. Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite. Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, la causa si è conclusa con sentenza n.4332/2025, e il Giudice definitivamente pronunciando ha dichiarato:
3. Che in sig. V. M. aveva diritto ad essere inquadrato nel livello 5° del C.C.N.L. settore gas-acqua dal 1aprile 2017. Condanna, per l'effetto, AMAP S.p.A. all'inquadramento del ricorrente nel livello e con decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive, a decorrere dal 01/01/2017, che
4. liquida in complessivi euro 38.196,20 sino al 30/06/2025, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 30/06/2025, oltre ulteriore rivalutazione

monetaria e interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché ad accantonare il maggiore importo dovuto per TFR, quantificato sino alla data predetta del 30/06/2025 in euro 2.534,39.

5. Condanna l'AMAP alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida, in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA. Se dovute come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Fazio Alessandra, antistataria.
6. Pone definitivamente a carico di AMAP le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.

In ordine all'opportunità di proporre eventuale appello, l'Amministratore Unico dopo un'attenta valutazione, con comunicazione interna n. 5748/2025 del 13/11/2025, ha ritenuto opportuno proporre appello avverso la predetta statuizione.

Poiché la sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 4332/2025 è esecutiva ope legis determina un incremento del costo del personale, si è provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione. La predetta Unità, con e-mail del 6/11/2025, ha comunicato il relativo costo:

Costo differenze retributive V. M. dal livello 3° al livello 5° dall' 1/01/2017 al 31.12.2024:

Sorte AP	28.216,83
----------	-----------

Oneri	9.199,00
-------	----------

TFR	2.090,13
-----	----------

Rival.	3.268,09
--------	----------

Int.	<u>3.086,43</u>
------	-----------------

Totale	45.860,48
---------------	------------------

Costo differenze retributive dal 01.01.2025 al 30.06.2025

Sorte AC	2.510,37
----------	----------

Oneri 818,00

TFR 147,95

Rival. 292,28

Int. 822,20

Totale 4.590,80

Totale costo 50.451,28

Si propone pertanto, di dare provvisoria esecuzione alla sentenza del Tribunale Civile di Palermo n. 4332/2025, nonché di autorizzare il pagamento delle differenze retributive come sopra determinate per un totale di €. **50.451,28**, il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza da distrarre in favore dell'avv.to Fazio Alessandra per un importo di € 9.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge. Autorizzare il pagamento, a carico della Società resistente, le spese di CTU liquidate in separato decreto;

**Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Adv. Angela Siciliano**

La spesa di euro **45.860,48** per differenze retributive anno 2024 graverà sul fondo rischi al 31/12/2025.

La spesa di euro **4.590,80** graverà sul conto economico 2025 nei costi del personale.

La spesa di € **9.000,00** in favore dell'avv.to Fazio Alessandra, oltre spese generali IVA e CPA graverà sul fondo rischi al 31/12/2025.

Le spese di CTU in favore del dr. Vasta Marco graveranno sul conto economico 2025 nelle spese legali.

**Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 21.11.2025 In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

In esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro n. 4332/2025, nel giudizio n. 4327/2025 promosso dal dipendente V. M. e, per l'effetto:

- Autorizzare la spesa della somma complessiva di euro **50.451,28** in favore del Sig. V. M.
- Autorizzare il pagamento delle spese di CTU in favore del dott. Vasta Marco;
- Autorizzare il pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza in favore dell'avv.to Alessandra Fazio per un importo di € 9.000,00 oltre spese generali IVA e CPA;
- Proporre appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n. 4332/2025 resa nel giudizio R.G.L. 4327/2024 promosso dal dipendente V. M. , avvalendosi del patrocinio dell'avv. Catania Armando inserito nella lista degli avvocati esterno della Società;

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

21.11.2025

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Giovanni Sciortino